



PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI

ART. 1

Con il presente Regolamento l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in Cooperative, Associazioni e di promozione e per interventi ed opere nei settori compatibili con le finalità dell'Ente Parco. I contributi e patrocini sono concessi per iniziative di interesse del Parco che si svolgano all'interno del territorio del Parco e, in subordine, nell'area contigua. In via eccezionale essi possono essere concessi anche per iniziative che si svolgano al di fuori del territorio del Parco, purché di diretto e stretto interesse per le finalità del Parco stesso. In ogni caso l'emblema ed il nome "Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini" così come tutte le espressioni da esso derivate, come ad esempio "Parco dei Simbruini", sono di proprietà esclusiva del Parco ed è fatto divieto del loro uso senza la preventiva autorizzazione.

ART. 2

Le provvidenze oggetto del presente regolamento si articolano in:

- A. **Contributi:** si tratta di provvidenze, aventi carattere occasionale, per finanziare interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, diretto alla promozione culturale, sociale, economica e civile del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stage, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere, ecc.;
- B. **Patrocini:** si tratta di riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con il logo del Parco e del Sistema Regionale dei Parchi della Regione Lazio e con l'indicazione: "con il patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini".

L'Ente Parco può inoltre permettere la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, nonché fornire eventuali prestazioni e servizi gratuiti con apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente Parco.

ART. 3

Il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato al **15 novembre** per le iniziative che si svolgono nel primo semestre dell'anno successivo ed al **15 maggio** per quelle relative al secondo semestre dell'anno in corso.

Le domande intese ad ottenere i patrocini devono pervenire all'Ente Parco di norma un mese prima della data di effettuazione delle iniziative interessate. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare il piano delle scadenze in dipendenza di esigenze sopravvenute o eventi imprevedibili.

Le domande di ammissione, regolarmente firmate dal titolare della richiesta, devono essere presentate per iscritto all'Ente Parco e corredate da una relazione illustrativa comprovante la validità della iniziativa ed il coinvolgimento dell'Ente, la compatibilità con le norme dal P.A.P. e la L.R. 29/97, l'incidenza sul territorio (comunale, intercomunale, regionale, interregionale, internazionale), il programma finanziario di intervento, eventuali pareri di organismi qualificati e competenti, ecc.

ART. 4

Ove sia dimostrabile da parte degli interessati l'impossibilità di presentare domanda entro il termine previsto e a fronte di attività di particolare interesse per l'Ente, sarà possibile prevedere concessioni a carattere straordinario, sempre che sussista la compatibilità finanziaria.

ART. 5

La Direzione del Parco, tramite i propri Uffici, curerà il riscontro della completezza e della validità della documentazione allegata alle domande di contributi, procedendo all'istruttoria delle richieste, richiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti e formulando con relazione scritta, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 6, le indicazioni e gli elementi da sottoporre al Consiglio Direttivo per la approvazione dei contributi.

Il Presidente del Parco, con propria Deliberazione, provvede alla concessione del patrocinio gratuito e dell'autorizzazione all'uso del Logo del Parco, previa istruttoria della richiesta effettuata dal Settore Promozione e Comunicazione dell'Ente.





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

ART. 6

Per il riconoscimento di contributi e patrocini, sarà tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione degli interventi, delle iniziative e delle attività cui le domande si riferiscono:

- a) Compatibilità delle iniziative proposte con le finalità istituzionali del Parco indicate nelle leggi: L.R. 8/83, L. 394/91, L.R. 29/97 e sue modifiche ed integrazioni, nonché nel Piano di Assetto e nel Piano di Sviluppo Socio-Economico (se esistente);
- b) Importanza dell'iniziativa al fine della salvaguardia e della conservazione dei valori dell'ambiente naturale;
- c) Incidenza dell'iniziativa sul territorio del Parco valutando l'interesse: comunale, intercomunale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale;
- d) Valore dell'iniziativa ai fini del recupero e della valorizzazione delle tradizioni e a quello del restauro e della valorizzazione delle attuali realtà locali.

Non possono essere concesse più contribuzioni agli stessi soggetti, nello stesso esercizio finanziario, e comunque per iniziative che usufruiscano di altre contribuzioni previste da altre norme del Parco.

ART. 7

L'ammontare del beneficio economico non può superare il 60% del costo totale e comunque il tetto massimo di € 1.000,00.

L'entità del contributo è determinata in base agli elementi di valutazione indicati al precedente art. 6, tenendo conto dell'iniziativa e dell'interesse del Parco alla realizzazione della stessa in relazione al suo ambito di svolgimento ed agli altri oneri direttamente sostenuti dal promotore.

I contributi sono erogati a consuntivo dopo presentazione di rendicontazione finanziaria e relazione illustrativa dell'avvenuta esecuzione della manifestazione, intervento, iniziativa e dei risultati conseguiti da parte del soggetto beneficiario.

Nell'ipotesi in cui dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

Il contributo si intende revocato se entro 9 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda al soggetto beneficiario, questo non presenti la documentazione richiesta.

ART. 8

Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, è disposta la revoca del contributo concesso ed è richiesta la restituzione della somma eventualmente erogata, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco.





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

ART. 9

L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

I soggetti concessionari delle provvidenze sono tenuti a fare risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso dell'Ente Parco.

ART. 10

Secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, l'Ente provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, beneficiari delle provvidenze.

L'Albo, con riferimento al decorso esercizio finanziario, è aggiornato e trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale del Lazio entro il 30 aprile di ogni anno.

Esso viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente Parco con facoltà di accesso e visione da parte di ogni cittadino, per la durata di 15 giorni.

ART. 11

L'Ente Parco, per far fronte alle esigenze del presente Regolamento, impegnerà nel bilancio di previsione di ogni anno all'apposito capitolo una spesa compatibile con le esigenze della gestione finanziaria.

ART. 12

L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per fornire la migliore conoscenza da parte dei cittadini del Parco e delle istituzioni interessate.

ART. 13

La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guide, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Consiglio Direttivo in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, ricreative, sportive, turistiche, folcloristiche e con altri fini di tipo sociale.

